



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PREAMBOLO

Al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto alla giustizia sportiva ed una corretta applicazione delle procedure, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Titolo IX – Giustizia Sportiva, artt. 59 e 60, della legge 30 settembre 2015 n. 149, nonché dello Statuto e dei Regolamenti del CONS, vengono emanate le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Norme generali

1. I procedimenti di giustizia sportiva disciplinati dal presente Regolamento assicurano il totale rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena ed assoluta tutela dei diritti e degli interessi dei singoli tesserati, affiliati e di tutti gli altri soggetti dallo stesso riconosciuti.
2. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva garantiscono ed attuano altresì i principi di parità delle parti, di rispetto del contraddittorio e tutti gli altri principi generali previsti e riconosciuti a tutela di un processo giusto ed equo.
3. Le decisioni emesse dai Giudici Sportivi sono pubbliche, devono essere redatte in maniera chiara ed adeguatamente motivate. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi enunciati al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Art. 2 - Organi di Giustizia Sportiva e Attribuzioni

1. È istituito presso il CONS il *Tribunale Sportivo* con funzione conciliativa e giudicante.
2. Sono organi del *Tribunale Sportivo* nominati dal *Consiglio Nazionale del CONS* a norma di Legge:
 - un *Giudice Sportivo di I grado*, quale organo monocratico;
 - un *Giudice Sportivo di II grado*, quale organo collegiale, formato da due membri.
3. Il *Tribunale Sportivo* ha competenza, con pronuncia definitiva, sulle controversie che contrappongono una FSN (Federazione Sportiva Nazionale) o DSA (Disciplina Sportiva Associata) a soggetti affiliati, ad Associazioni Sportive o a singoli tesserati o provvisti di licenza sportiva, ad eccezione delle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti disciplinari e/o regolamentari adottati nell'ambito delle competizioni sportive nelle singole discipline.
4. È possibile adire il *Tribunale Sportivo* solamente quando siano stati previamente esperiti i ricorsi interni alla FSN o alla DSA, nei rispettivi organi di giustizia e solamente una volta esauriti tutti i gradi di giudizio, salvo che le parti optino per la procedura arbitrale ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 10.
5. Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi entro un (1) mese dal ricevimento del ricorso. In mancanza di provvedimento nel termine previsto il ricorso si intende accolto.

Art. 3 - Norme generali del Procedimento



Il presente *Regolamento di Giustizia Sportiva* disciplina le norme generali del procedimento e prevede:

- a) I principi, le norme di accesso all'iter della giustizia sportiva e l'organizzazione amministrativa presso il CONS;
- b) La nomina e la competenza degli organi di giustizia sportiva delle FSN/DSA e del CONS;
- c) Il tentativo di conciliazione fra le parti durante l'iter giudiziario;
- d) Le regole del ricorso all'*Arbitrato*;
- e) Le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti;
- f) Il pagamento delle spese processuali sostenute dal *Tribunale Sportivo*;
- g) Le sanzioni e provvedimenti disciplinari e relativo *Registro*;
- h) Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza.

Art. 4 - Casi di non applicazione

La normativa sopra prevista non si applica nei casi di partecipazione di tesserati ed atleti, Associazioni sportive e Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. La disciplina prevista nel presente articolo in riferimento alle FSN e DSA si applica integralmente anche alle Associazioni Sportive affiliate a queste ultime.
2. Tutti gli aderenti alle organizzazioni sportive nell'ambito del CONS, FSN, DSA, Associazioni Sportive e singoli affiliati e tesserati hanno l'obbligo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo e di esperire tutti i gradi di giudizio da esso previsti, prima di adire le vie legali ordinarie.

PARTE SECONDA

PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 6 - I principi, le norme di accesso all'iter della giustizia sportiva e l'organizzazione amministrativa presso il CONS

1. Il *Tribunale Sportivo* opera nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto del diritto alla difesa e del contraddittorio tra le parti.
2. Chiunque assuma violato un interesse o un diritto in ambito sportivo ha diritto di adire la giustizia sportiva nel rispetto della gradazione dei ricorsi così come stabilito dalla legge, dal presente *Regolamento di Giustizia Sportiva*, dagli Statuti e dai regolamenti delle FSN, delle DSA e delle Associazioni Sportive di competenza.
3. Non si potrà adire il grado di giustizia successivo se non si è esperito il grado di giustizia precedente.
4. È istituita presso il CONS la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*, presso la quale vengono depositati i ricorsi, i documenti e le memorie ad essi inerenti, vengono pagate le quote cauzionali nonché le somme dovute a titolo di spese processuali sostenute dal *Tribunale Sportivo*, formati i fascicoli dei ricorsi e depositate le decisioni, e presso il quale viene tenuto il *Registro Generale dei ricorsi* e il *Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti*



Disciplinari.

5. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* per ogni ricorso apre un apposito fascicolo sul quale sono annotati:
 - a) il numero di iscrizione nel *Registro Generale*;
 - b) i dati relativi all'identificazione delle parti;
 - c) l'oggetto del ricorso.
6. I fascicoli sono conservati presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* e consultabili esclusivamente dalle parti del ricorso.
7. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* cura le notificazioni alle parti nei casi e nelle modalità previste dagli articoli che seguono.

Art. 7 - Nomina e competenza degli organi di giustizia sportiva delle Federazioni

1. Ciascuna FSN e DSA deve prevedere le procedure di nomina, le competenze degli organi di giustizia sportiva federale e procedere alla nomina.
2. È riservata alle FSN ed alle DSA la nomina e la disciplina degli organi di giustizia sportiva federale, in ogni caso dovrà essere comunicato al CONS l'organo di ultima istanza prescelto.
3. Gli organi di giustizia delle FSN e delle DSA hanno competenza nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 59 della legge 149/2015.

Art. 8 - Il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale

1. Le FSN e le DSA sono libere di disciplinare il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale.
2. In ogni caso, il procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale deve necessariamente prevedere:
 - a) Che ogni provvedimento deve essere impugnato entro il termine di sessanta (60) giorni dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, decorso il quale, il provvedimento non è più impugnabile;
 - b) Il tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti innanzi all'organo di giustizia federale di prima istanza, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 9;
 - c) La possibilità di ricorso all'*Arbitrato*, ai sensi di quanto stabilito dal successivo art. 10;
 - d) L'esistenza di almeno un grado di giustizia federale, affidato ad un organo che, se non diversamente nominato, deve individuarsi nel Consiglio Federale, il quale avrà competenza decisionale anche sui ricorsi presentati avverso provvedimenti dallo stesso emanati;
 - e) Che la decisione emessa dall'organo di ultima istanza deve essere comunicata, a cura dell'organo stesso, alle parti interessate tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
 - f) Che contro la decisione emessa dall'organo di ultima istanza federale è ammesso ricorso al *Tribunale Sportivo*, innanzi al Giudice Sportivo di I grado.

Art. 9 - Il tentativo di conciliazione tra le parti

1. Le FSN e le DSA devono prevedere il tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi



all'organo di giustizia federale di prima istanza.

2. L'udienza di conciliazione dovrà essere fissata nel termine di dieci (10) giorni dal deposito del ricorso.
3. All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione dovrà intervenire un delegato del *Comitato Esecutivo del CONS*, da esso designato con funzioni di conciliatore.
4. Dell'udienza fissata per la conciliazione delle parti dovrà essere redatto verbale per iscritto.
5. In caso di avvenuta conciliazione la controversia si intende definitivamente risolta.
6. In caso di mancata conciliazione, l'organo di prima istanza assegna alle parti il termine di dieci (10) giorni per dichiarare se intendono sottoporre la controversia all'arbitrato.
7. Decorso il termine di cui sopra senza che le parti abbiano entrambe manifestato la volontà di ricorrere all'*Arbitrato*, l'organo federale adito si pronuncerà nei successivi dieci (10) giorni e si procederà con l'iter di giustizia sportiva previsto all'interno di ciascuna FSN e DSA.

Art. 10 - Le regole del Ricorso all'Arbitrato

1. Qualora entrambe le parti dichiarino di voler ricorrere all'*Arbitrato* nel termine di cui al precedente art. 9 comma 6, l'organo di giustizia federale di prima istanza assegna alle parti un ulteriore termine di dieci (10) giorni per la scelta dell'arbitro di parte.
2. Decorso detto termine, le parti, nei successivi dieci (10) giorni, dovranno congiuntamente comunicare il nominativo del terzo arbitro prescelto; qualora entro tale termine le parti non comunichino il nominativo del terzo arbitro, l'organo di giustizia federale dovrà immediatamente darne notizia al *Comitato Esecutivo del CONS* che provvede d'ufficio alla designazione del terzo arbitro.
3. La procedura arbitrale è liberamente stabilita dal *Collegio Arbitrale*, salvo il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. E' in facoltà del *Collegio Arbitrale* assumere prove, sentire testimoni ed effettuare gli eventuali approfondimenti istruttori ritenuti di ragione.
4. In ogni caso, il *Collegio Arbitrale* dovrà emettere la propria decisione entro trenta (30) giorni successivi alla sua costituzione, avvenuta ai sensi di quanto stabilito al comma secondo del presente articolo.
5. Il lodo è inappellabile, salvo i rimedi della giustizia ordinaria.

Art. 11 - Del ricorso innanzi al Giudice di I Grado

1. Entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della decisione assunta dall'organo di giustizia federale di ultima istanza, i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso tale provvedimento mediante il deposito presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* di ricorso scritto indirizzato al *Giudice Sportivo di I grado*.
2. Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte resistente ed alle eventuali parti contro interessate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La ricevuta di ritorno, attestante la ricezione del ricorso deve essere allegata al ricorso medesimo al momento del deposito presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*.
3. Al ricorso deve essere inoltre allegata la quietanza di pagamento della tassa per il ricorso che verrà rilasciata dalla *Cancelleria del Tribunale Sportivo* al momento della ricezione del pagamento. Tale pagamento dovrà essere effettuato prima del deposito del ricorso a pena di irricevibilità del medesimo.
4. Il ricorso deve contenere: l'indicazione dell'atto contro il quale esso si propone, che deve allegato al ricorso stesso, i dati di identificazione delle parti e dei controinteressati, ove vi



siano, le motivazioni in fatto ed eventualmente in diritto a sostegno dello stesso, i mezzi di prova documentali e testimoniali di cui il ricorrente intende avvalersi, allegando senz'altro quelli documentali. Il ricorrente deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.

5. Entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento del ricorso, la parte resistente e le parti controinteressate possono depositare memorie presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*. In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite in giudizio, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del processo. Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, al Giudice Sportivo di I grado che con suo provvedimento fissa nel termine di quindici (15) giorni l'udienza per l'escussione dei testi ammessi e per la discussione del ricorso. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi da loro indicati.
7. Ogni parte può ottenere a sue spese copia degli atti e dei documenti allegati al fascicolo.
8. Nella seduta di discussione, di cui al punto che precede, le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un difensore o altra persona da esse delegata a rappresentarli.
9. Al termine dell'udienza di discussione il *Giudice Sportivo* si riserva la decisione che deve essere depositata presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro i successivi otto (8) giorni. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* stessa curerà le notifiche del provvedimento alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 - Del ricorso al Giudice Sportivo di II Grado

1. La decisione del *Giudice Sportivo di I grado* può essere impugnata innanzi al *Giudice Sportivo di II Grado* entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento.
2. L'appello si propone con il deposito di atto scritto presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* contenente i motivi di doglianza per i quali si intende ricorrere. L'appellante deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
3. All'atto del deposito in *Cancelleria del Tribunale Sportivo* del ricorso in appello si deve allegare la quietanza di avvenuto pagamento della somma prevista per il ricorso di secondo grado a pena di irricevibilità dello stesso.
4. Ricevuto il ricorso in appello, la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà immediata comunicazione alle altre parti, avvertendole che, entro i successivi sette (7) giorni possono depositare memorie presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo*. In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite nel giudizio d'appello, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del processo. Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.
5. Non sono ammesse prove nuove.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma quarto, la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, all'organo competente



che con suo provvedimento fissa nel termine di quindi (15) giorni l'udienza per la discussione del ricorso. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi indicati dalle parti.

7. Nella seduta di discussione le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un difensore o altra persona da esse delegata a rappresentarli.
8. Al termine dell'udienza di discussione l'organo decidente si riserva la decisione che deve essere depositata presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro i successivi otto (8) giorni.
9. La *Cancelleria del Tribunale Sportivo* curerà le notifiche del provvedimento alle parti del ricorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
10. Contro il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di secondo grado non sono ammessi ulteriori gravami di giustizia sportiva, salvo ricorso alla giustizia ordinaria.

Art. 13 - Astensione e ricusazione

1. Il *Giudice Sportivo* è obbligato ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro tra il *Giudice Sportivo* stesso e una delle parti o difensori di queste nei procedimenti nei quali è chiamato ad esprimersi.
2. Il *Giudice Sportivo* è parimenti obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento nonché per altri conflitti di interesse.
3. Il *Giudice Sportivo* può altresì astenersi qualora sussistano motivi di opportunità idonei a far ritenere compromessa la sua imparzialità e la serenità di giudizio.
4. Il *Giudice Sportivo* che dichiara di doversi astenere viene sostituito da uno dei *Giudici Sportivi Supplenti* su incarico conferito dal *Comitato Esecutivo del CONS*.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il *Giudice Sportivo* non si astenga, le parti lo possono ricusare.
6. L'istanza di ricusazione deve essere presentata al *Comitato Esecutivo del CONS* entro il termine dell'udienza di discussione. Il *Comitato Esecutivo del CONS* decide sull'istanza di ricusazione nel termine di otto (8) giorni mediante provvedimento motivato notificato a tutte le parti.

Art. 14 - Delle quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio

1. Le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei ricorrenti sono stabilite con apposita delibera del *Consiglio Nazionale del CONS*.
2. Le somme versate dal ricorrente saranno restituite a conclusione dell'iter di giudizio in caso di vittoria nel ricorso. Qualora il ricorrente risulti invece soccombente, tali somme saranno trattenute come concorso alle spese di procedimento.

Art. 15 - Pagamento spese processuali

1. Per ogni grado di giudizio, il *Giudice Sportivo* competente può condannare, stabilendone l'ammontare, la parte soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio a meno che non ritenga la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione totale o parziale delle spese.



2. Il *Consiglio Nazionale del CONS* stabilirà con delibera, per ciascuna tipologia e grado di giudizio, l'ammontare delle spese di giustizia, nel rispetto dei principi generali della giustizia sportiva.

Art. 16 - Provvedimenti di clemenza

1. Il *CONS* e ciascuna *FSN* o *DSA*, avranno il potere di concedere, nell'ambito dei propri provvedimenti di competenza:
 - a) la *GRAZIA*, quale condono personale totale o parziale, che annulla le sole conseguenze sportive e disciplinari senza poter incidere sulle eventuali conseguenze legali;
 - b) l'*AMNISTIA*, che estingue l'illecito disciplinare;
 - c) l'*INDULTO*, quale condono totale o parziale di pena ed è esteso a tutti.

Art.17 - Le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quattro:
 - a) Il *RICHIAMO VERBALE*;
 - b) Il *RICHIAMO SCRITTO*;
 - c) La *SOSPENSIONE* a tempo determinato non superiore a trentasei (36) mesi;
 - d) La *RADIAZIONE*.
2. Le sanzioni di cui al superiore comma 1, sono applicabili anche a coloro i quali, seppur non risultino più tesserati, si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, di norme federali o di altra disposizione loro applicabile per i fatti commessi in costanza di tesseramento.

Art. 18 Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari

1. Il *Registro delle Sanzioni e dei Provvedimenti Disciplinari* è tenuto presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* a norma del precedente articolo 6, quarto comma.
2. Ogni Federazione è tenuta a dare immediatamente comunicazione alla *Cancelleria del Tribunale Sportivo* delle sanzioni disciplinari applicate il quale provvederà alla compilazione del *Registro*.

Art. 19 - Termini di prescrizione

3. Gli illeciti e le infrazioni sanzionabili a norma del presente regolamento si prescrivono in diciotto (18) mesi.

Art. 20 - Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di clemenza di cui al precedente art. 16 possono essere adottati nel termine massimo di cinque (5) anni dal momento in cui è stata commessa la violazione che ha determinato l'applicazione di un provvedimento o di una sanzione, all'infuori del provvedimento di *GRAZIA* che può essere concesso nel termine massimo di dieci (10) anni. In caso di sanzione di radiazione, il provvedimento di *GRAZIA* non potrà essere concesso, prima che non siano trascorsi quattro (4) anni dalla data del provvedimento di radiazione.

Art. 21 - Disciplina speciale in materia di elezioni federali



1. Al fine di garantire una maggiore celerità nei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti in materia di elezioni federali vengono stabilite le seguenti disposizioni.
2. La competenza dei ricorsi in materia di elezioni è assegnata in via esclusiva ad un *Collegio* di tre (3) Giudici Sportivi composto dal *Giudice sportivo di I Grado* e dai *Giudici Sportivi di II grado* nominati dal *Consiglio Nazionale del CONS*.
3. Le decisioni sono deliberate a maggioranza.
4. Qualora uno dei membri risulti incompatibile ad esprimersi su di un determinato caso verrà sostituito da un *Giudice Sportivo supplente*. Valgono le regole di astensione e ricusazione meglio disciplinate all'art. 13.
5. Chiunque intenda proporre ricorso avverso un provvedimento in materia di elezioni federali, dovrà depositare presso la *Cancelleria del Tribunale Sportivo* entro il termine di dieci (10) giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, ricorso scritto indirizzato al *Collegio* contenente i motivi del ricorso, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, allegando senz'altro quelli documentali.
6. È facoltà del *Collegio dei Giudici Sportivi* ammettere o meno testimoni.
7. Il *Collegio* è tenuto ad emettere la decisione nel termine di venti (20) giorni dal deposito del ricorso.
8. Il provvedimento di annullamento emesso dal *Collegio* è immediatamente esecutivo.
9. La decisione del Collegio è inappellabile, salvo ricorso, anche per sospensiva, alla giustizia ordinaria.
10. Tutte le FSN e DSA hanno l'obbligo di uniformarsi alle decisioni assunte dai *Giudici del Tribunale Sportivo*, compreso l'obbligo di riconvocare l'Assemblea nel termine che verrà indicato.

Art. 22 - Adeguamento

1. Le FSN e le DSA dovranno adeguare i propri statuti al presente regolamento di disciplina sportiva entro il termine di dodici (12) mesi dalla notifica della delibera di approvazione da parte del *Consiglio Nazionale del CONS*.

Art. 23 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Approvato dal Consiglio Nazionale del CONS il 21 luglio 2016/2015 d.F.R.

Nella stessa seduta, il Consiglio Nazionale ha stabilito l'importo della quota cauzionale, di cui all'art. 14 comma 1, nella misura di € 500,00 per l'avvio dell'iter sia per il primo che per il secondo grado mentre il contributo per le spese processuali, di cui all'art. 15 comma 2, è stato deliberato nella misura massima di € 1.000,00 per la sentenza di 1° grado e di € 2.000,00, per quella di 2° grado;